

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

### **Circolare di Studio n.5 del 2019**

#### **FATTURAZIONE ELETTRONICA – NUOVE REGOLE PER L’EMMISSIONE E L’INVIO AL SDI**

In data 29 giugno 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n.34 del 30 aprile 2019 meglio conosciuto come **Decreto Crescita**.

Tra le tante novità previste al suo interno vi è anche quella relativa alla semplificazione in materia di termine per l’emissione delle fatture di cui all’art. 21 del D.P.R. 633 del 1972.

Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 21 della Legge IVA, a decorrere dal 01 luglio 2019, il contribuente avrà a disposizione più giorni per l’emissione delle fatture di vendita le quali potranno essere emesse (trasmesse al Sistema di Interscambio) entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione in luogo dei 10 giorni previsti dalla precedente normativa.

Altra rilevante modifica apportata all’art.21 della Legge IVA è stata quella di introdurre quale dato obbligatorio da riportare in fattura **“la data di effettuazione dell’operazione”**.

Si precisa che l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione nel corpo della fattura può essere omessa se la data fattura coincide con la data di effettuazione dell’operazione.

---

#### **1. REGOLE OPERATIVE - DEFINIZIONI - CASI PRATICI**

---

A decorrere dal **01 luglio 2019** il contribuente soggetto passivo avrà l’obbligo di **emettere le fatture entro il dodicesimo giorno** successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In questa fase di prima applicazione delle nuove regole è opportuno chiarire e prendere dimestichezza con alcuni concetti di fondamentale importanza per la corretta applicazione della normativa in materia di fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA ed anche per evitare l’applicazione, in sede di controllo, di spiacevoli sanzioni.

Il soggetto passivo, in fase di emissione della fattura, deve aver ben chiaro cosa si intende per:

- momento di effettuazione dell’operazione;
- momento di emissione della fattura di vendita.

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

Il momento di **effettuazione dell'operazione** è da intendersi come quell'evento attraverso il quale si realizza ai fini IVA una cessione di beni o una prestazione di servizi.

Con riferimento alla **cessione di beni** è necessario distinguere tra BENI MOBILI e BENI IMMOBILI:

- la cessione di un bene MOBILE si considera effettuata nel momento della consegna o spedizione del bene;
- la cessione di un bene IMMOBILE si considera effettuata nel momento della stipula dell'atto di cessione (Rogito notarile);

Con riferimento alle **prestazioni di servizi** il momento di effettuazione dell'operazione è da individuarsi nel pagamento del corrispettivo (eccezion fatta per alcune specifiche casistiche previste dal Legislatore).

A differenza delle fatture analogiche (Es: pdf o cartacea), la **fattura elettronica si considera validamente emessa** solamente se rispetta il formato XML, previsto dalle disposizioni ministeriali, ed è trasmessa al cessionario/committente tramite un apposito canale chiamato sistema di interscambio (SDI) il quale rilascia entro 5 giorni dall'invio apposita ricevuta di accettazione.

Con l'intento di chiarire i concetti sopra descritti si fornisce di seguito un breve esempio facendo riferimento ad una cessione di beni mobili avvenuta in data 28 giugno 2019.

Nell'esempio di cui sopra la data fattura viene fatta coincidere con la data di effettuazione dell'operazione (quindi 28 giugno 2019), quindi il cedente/prestatore ha l'obbligo di trasmettere al sistema di interscambio SDI la fattura elettronica entro e non oltre il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione (quindi entro il 10 luglio 2019).

**NOTA BENE:** si fa presente che nonostante l'invio della fattura al sistema di interscambio avvenga nel mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione l'iva deve confluire nella liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione (quindi, nel nostro esempio, nel mese di giugno).

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

Le modifiche intervenute in materia di “**fatturazione delle operazioni**” non hanno modificato la disciplina relativa alla **fatturazione differita** con riferimento alle operazioni certificate tramite documenti di trasporto DDT.

In materia di fatturazione differita, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 14/E/2019, ha fornito i seguenti chiarimenti:

- la data della fattura (da indicare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file) è valorizzata indicando la data dell’ultima operazione effettuata nel mese (quindi con la data dell’ultimo Ddt emesso);
- la fattura differita può essere trasmessa allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni che intercorrono tra il 1° ed il 15 del mese successivo.

**NOTA BENE:** Nel corpo della fattura differita devono essere riepilogati tutti i DDT (Documenti di trasporto) emessi nel mese di riferimento. Con riferimento alla liquidazione iva si fa presente che il debito d’imposta che si genera dalla fattura differita è imputato nella liquidazione periodica del mese di effettuazione dell’operazione ( nel nostro esempio il mese di giugno).

Ultima questione, ma non per questo meno importante, è quella relativa a come deve essere certificata una qualsiasi operazione di vendita ( commercio al dettaglio) tenendo presente che in caso di richiesta di fattura, in luogo dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, il cedente/prestatore ha a disposizione 12 giorni di tempo per certificare la vendita tramite l’emissione e l’invio al SDI della fattura elettronica.

A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate la quale, a seconda delle differenti casistiche che si possono verificare, ha fornito differenti soluzioni.

Qualora il cliente al momento di effettuazione dell’operazione chieda l’emissione della fattura, in luogo di scontrino o ricevuta fiscale, l’esercente potrà alternativamente:

- in caso di **fattura differita**, emettere una ricevuta fiscale o scontrino fiscale in luogo del classico Documento di trasporto. In tal caso, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta fiscale o scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.

# STUDIO DINAMI

## Dottori Commercialisti

- in caso di **fattura immediata** (cioè quella da inviare al SDI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione) nel momento di effettuazione dell'operazione può essere rilasciata al cliente un'apposita quietanza (ex art. 1199 del Codice Civile) che assume rilevanza solamente commerciale e non fiscale. In caso di pagamento elettronico tramite POS, alternativamente alla ricevuta commerciale, può essere rilasciata una stampa della ricevuta POS.

Anche in questo caso resta ferma la possibilità di certificare la vendita tramite il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale avendo cura di scorporare l'importo, oggetto di fatturazione, dal totale dei corrispettivi giornalieri.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (soggetto senza partita iva), l'esercente sarà obbligato a mettere a disposizione della controparte, al momento di emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Quanto riportato nella presente circolare non costituisce parere *pro-veritate*.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

### Data

03/07/2019

### Firma

Dott. Dinami Antonio

Dott. Figlioli Marco